

dossier

XIX Legislatura

3 febbraio 2026

Attuazione della direttiva (UE)
2024/1203, sulla tutela penale
dell'ambiente, che sostituisce le
direttive 2008/99/CE e
2009/123/CE

Atto del Governo n. 375

Ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 637



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9559 - st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145- rue_segreteria@camera.it - @CD_europa-europa.camera.it

Atti del Governo n. 375

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0099

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

TITOLO I – OGGETTO E DEFINIZIONI	5
▪ Articolo 1 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>).....	5
▪ Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	7
TITOLO II – MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE.....	9
▪ Articolo 3 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	9
▪ Articolo 4 (<i>Produzione e commercio di sostanze ozono lesive</i>).....	23
▪ Articolo 5 (<i>Produzione e commercio di gas a effetto serra</i>).....	25
▪ Articolo 6 (<i>Disposizioni applicabili</i>).....	27
▪ Articolo 7 (<i>Pubblicazione della sentenza di condanna</i>)	29
TITOLO III – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	30
▪ Articolo 8 (<i>Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>).....	30
TITOLO IV – ALTRE DISPOSIZIONI	34
▪ Articolo 9 (<i>Raccolta e trasmissione dei dati statistici</i>)	34
▪ Articolo 10 (<i>Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale</i>).....	36
▪ Articolo 11 (<i>Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali</i>).....	38
▪ Articolo 12 (<i>Clausola d'invarianza finanziaria</i>)	40

Schede di lettura

TITOLO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*)

L'**articolo 1** individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, stabilendo che lo stesso attua la **direttiva (UE) 2024/1203** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla **tutela penale dell'ambiente**, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Lo schema di decreto in esame, come espressamente previsto dall'**articolo 1**, dà attuazione alla **direttiva (UE) 2024/1203** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla **tutela penale dell'ambiente**.

La [direttiva \(UE\) 2024/1203](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla **tutela penale dell'ambiente**, sostituisce la direttiva 2008/99/CE, prevedendo, altresì, che cessi di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro l'inquinamento delle navi (entrambe le direttive previgenti sono state recepite nell'ordinamento italiano con il [decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121](#)).

In sintesi, la citata direttiva individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono **reato**, riprendendo ed integrando quanto disposto dalle direttive previgenti. La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di **sanzioni**, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari. Ulteriori aspetti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano, tra l'altro, le circostanze **aggravanti** e **attenuanti**, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una **strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali**.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il **21 maggio 2026**. L'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la **legge di delegazione europea 2024** ([legge n. 91](#)

[del 2025](#)) che all'art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega.

Con l'articolo 9 della legge n. 91 del 13 giugno 2025 il Parlamento ha delegato il Governo al recepimento della direttiva entro il 21 gennaio 2026 specificando i principi e i criteri guida da rispettare nell'esercizio della delega.

In particolare, la legge-delega dispone di apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla **definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti**, e alla previsione di **sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate** in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva, anche per le persone giuridiche; di apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni della direttiva in materia di **congelamento e confisca**, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti; di prevedere adeguati **meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti** a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva.

• *Procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia*

Il 22 ottobre 2015 la Commissione europea ha [avviato](#) nei confronti dell'**Italia** la procedura d'infrazione n. 2163/2015 per la mancata designazione delle **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)** e la mancata adozione delle **misure di conservazione**, quindi per **violazione** della [direttiva Habitat](#).

Il 24 gennaio 2019 la Commissione, nell'ambito della stessa procedura, ha [invia](#) una **seconda lettera di messa in mora** all'**Italia**, sostenendo che in Italia non sono ancora stati designati come zone speciali di conservazione 463 siti di importanza comunitaria per i quali sono scaduti i termini. Inoltre l'Italia ha omesso, in modo generale e persistente, di fissare obiettivi dettagliati di conservazione specifici per sito e di stabilire le necessarie misure di conservazione corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali in tutte le 19 regioni e in 2 province autonome.

Articolo 2

(*Definizioni*)

L’articolo 2 reca le definizioni di habitat all’interno di un sito protetto e di ecosistema ai fini dell’applicazione della disciplina recata dallo schema di decreto in esame.

L’articolo 2 in esame riprende le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva. In particolare, si prevede che, ai fini dello schema di decreto in esame, per **habitat all’interno di un sito protetto** si intende habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (c.d. “direttiva uccelli”), o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (c.d. “direttiva habitat”) o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.

Si ricorda che l’art. 4, par. 1, della “direttiva uccelli” impone agli Stati membri di individuare e classificare come **zone di protezione speciale** (ZPS) i territori più idonei, per numero e superficie, alla conservazione delle specie indicate nell’allegato I della direttiva, prevedendo misure speciali di conservazione dell’habitat. Il successivo par. 2, invece, estende un obbligo analogo alle **specie migratorie** non incluse nell’allegato I che ritornano regolarmente, richiedendo che si considerino le aree di riproduzione, muta e svernamento e le stazioni di sosta lungo le rotte migratorie (con particolare attenzione alle zone umide).

L’articolo 4, paragrafo 2, della “direttiva habitat” prevede che la Commissione europea adotta l’elenco dei siti selezionati come **siti di importanza comunitaria** (SIC), evidenziando quelli che ospitano habitat o specie “prioritari”.

Ai sensi del successivo paragrafo 4, una volta che un sito è stato scelto come SIC, lo Stato membro lo designa come ZSC “il più rapidamente possibile” e comunque entro un termine massimo di sei anni, fissando anche priorità di intervento in funzione dell’importanza del sito e dei rischi di degrado o distruzione.

Ai sensi dell’articolo in commento, inoltre, per **ecosistema** si intende quel complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

La definizione di ecosistema, come riportato nella relazione illustrativa è coerente con l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui la nozione è “da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane in un passato non recente dalla giurisprudenza di questa Corte, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale e d'animale e d'anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» (Sez. 3, n. 3147 del 4/2/1993, PM. in proc. De Lieto, Rv. 19363801) o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa”¹.

¹ Cass. Sez. III, sent. n. 18934 del 18 aprile 2017

TITOLO II – MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE

Articolo 3 (*Modifiche al codice penale*)

L’articolo 3 reca una serie di **modifiche al codice penale**, in particolare ampliando la portata del delitto di **inquinamento ambientale** ed introducendo il **delitto di commercio di prodotti inquinanti**, nonché la nozione di **abusività** per i reati ambientali e ulteriori **circostanze aggravanti**.

L’**articolo 3** interviene sulle disposizioni di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, dedicato ai **delitti contro l’ambiente**, al fine di:

- introdurre un **nuovo** specifico **delitto di commercio di prodotti inquinanti** (art. 452-*bis*.1 c.p.), contemplato dall’art. 3, par. 2, lett. *b*), della direttiva, cui si applicano l’incapacità di contrattare con la p.a. e la confisca allargata;
- **modificare la fattispecie di inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.), ricomprendendovi la nozione di habitat e rimodulando la disciplina delle aggravanti;
- **innalzare le pene previste in caso di morte o lesioni** come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale o di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*ter* c.p.);
- introdurre una **nozione di abusività** rilevante agli effetti della legge penale (nuovo art. 452-*quinquiesdecies* c.p.);
- prevedere, quali **circostanze aggravanti** applicabili a tutti i reati ricompresi nel titolo VI-*bis*, il **profitto di rilevante entità o l’utilizzo di falsa documentazione** (nuovo art. 452-*sexiesdecies* c.p.);
- **abrogare l’art. 733-*bis* c.p.**, recante il reato di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, la cui fattispecie, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, diviene riconducibile all’art. 452-*bis*.

Gli interventi sopra indicati danno attuazione, nell’ordinamento interno, all’**articolo 3 (Reati della direttiva 2024/1203)**.

Ai fini dell’integrazione di un reato ambientale, la direttiva differenzia tra condotte che, per essere considerate illecite, necessitano di essere **poste in essere intenzionalmente** (con dolo secondo l’ordinamento italiano), e quelle per le quali

è sufficiente la **negligenza grave** (colpa grave secondo l'ordinamento italiano). **L'illiceità della condotta**, secondo la direttiva, si configura quando viene violato un atto legislativo unionale che contribuisce al conseguimento di uno degli obiettivi della politica eurounitaria in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, oppure un provvedimento normativo nazionale, o ancora una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione a un atto legislativo unionale volto al perseguitamento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE (v. *infra*, lett. *f*) che introduce l'art. 452-*quinquiesdecies* c.p.).

Si ricorda inoltre che, ai sensi del considerando n. 9, “gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme più rigorose in materia di diritto penale”.

L'attuazione dell'art. 3 della direttiva è vincolata da **specifici principi e criteri direttivi, dettati dall'art. 9 della legge 91 del 2025** (legge di delegazione europea 2024) che il Governo è tenuto a osservare. Per quanto qui di interesse, il comma 1, lettera *a*), dell'art. 9, impone di apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, **con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate** in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234².

Procedendo nell'esame secondo l'ordine dei reati nel codice penale, si analizzeranno per prime le modifiche apportate dall'**art. 3, comma 1, lett. c**), dello schema di decreto alla fattispecie di **inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p.**

Il reato di inquinamento ambientale punisce con la **reclusione da 2 a 6 anni** e con la **multa da 10.000 a 100.000 euro** chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

² Si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234/2012 definisce **i limiti delle sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee previste dalla legge di delegazione europea. Per le sanzioni penali si dispone, tra le altre cose, che queste possano essere previste nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto, fino a tre anni, solo nei casi in cui le **infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti**. In proposito, si ricorda che la **giurisprudenza costituzionale** ha rilevato che il legislatore delegante, in ambito penale, deve adottare principi e criteri direttivi “configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti” (sentenza n. 175/2022; sent. n. 174/2021; sent. n. 127/2017; sent. n. 5/2014; sent. n. 49/1999; sent. n. 53/1997).

A questo elenco, lo schema di decreto aggiunge espressamente, quale oggetto di tutela, l'**habitat**³.

Inoltre, lo schema di decreto interviene per creare un più dettagliato sistema di **circostanze aggravanti**, separando in due commi differenti le condotte a seconda del livello di gravità.

Per effetto di tale intervento, il **secondo comma** dell'art. 452-bis, integralmente sostituito, prevede un'**aggravante ad effetto speciale** (aumento da un terzo alla metà della pena), già prevista dal testo vigente, che si concretizza quando **l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette**. Alle condotte già contemplate dal testo vigente, lo schema di decreto aggiunge quelle **in danno di un ecosistema** che abbia notevoli dimensioni o che subisca dall'inquinamento **effetti durevoli**.

Il **terzo comma** dell'art. 452-bis c.p., invece, contempla l'**aggravante ad effetto speciale** (aumento da un terzo a due terzi della pena), che si verifica quando **l'inquinamento causa la distruzione** di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, anch'essa già prevista dal testo vigente.

Si ricorda che il sistema delle aggravanti sopra delineato deriva dall'intervento normativo di cui all'art. 6-ter del d.l. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 137/2023, che ha trasformato la circostanza di cui al secondo comma da comune a speciale e introdotto la circostanza di cui al terzo comma. Per quanto riguarda invece le modifiche a tale sistema recate dallo schema di decreto in esame, la relazione illustrativa riporta che la direttiva prevede l'introduzione nell'ordinamento nazionale di ben ventisette di tipologie di condotte penalmente rilevanti e che la rimodulazione del secondo comma dell'art. 452-bis c.p. ha consentito di ricondurre ben diciassette richieste di incriminazione direttamente al reato di cui al medesimo art. 452-bis c.p.

³ La definizione di habitat è rinvenibile nella direttiva 92/43/CEE. In particolare, l'art. 1, lett. b) della citata direttiva definisce **habitat naturali** le zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali, mentre l'art. 1, lett. f) denomina **habitat di una specie** l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico. La direttiva 2024/1203, cui il presente schema di decreto dà attuazione, contiene invece solo la definizione di **habitat all'interno di un sito protetto**, rinvia alla direttiva 2009/147/CE per la designazione di un habitat di specie come zona di protezione speciale o alla citata direttiva 92/43/CEE per la designazione di un habitat naturale o di un habitat di specie come zona speciale di conservazione come sito di importanza comunitaria.

È infine prevista una **nuova aggravante** ad effetto comune, che consiste nel **pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone** derivante dalla condotta illecita, collocata nel nuovo comma finale dell'articolo 452-bis c.p.

In base a quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento in oggetto è volto a ricomprendersi nell'alveo dell'art. 452-bis c.p. plurime fattispecie sanzionate dall'art. 3, par. 2, della direttiva, tutte sussumibili sotto la forma verbale “cagiona” che «da un lato è già in grado di includere le condotte elencate nella direttiva, dall'altro è addirittura più ampia e risponde al principio enucleato nel considerando n. 9, secondo cui “gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme più rigorose in materia di diritto penale”».

Il legislatore delegato ha giudicato la struttura del suddetto reato «particolarmente adatta all'opera di recepimento, in quanto fattispecie a forma libera con evento di danno o di pericolo, incentrata sulla causazione di un danno (o di un pericolo) rilevante all'ambiente (alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla flora o alla fauna), ovvero di decesso o lesioni gravi (o del pericolo degli stessi)».

In secondo luogo, in attuazione dell'art. 3, par. 2, lett. *b*), della direttiva, l'**art. 3, comma 1, lett. *d***), dello schema di decreto inserisce nel codice penale il nuovo **art. 452-bis.1**, relativo al **reato di commercio di prodotti inquinanti**.

La condotta delittuosa è integrata dall'**abusiva immissione sul mercato o dall'abusiva messa in circolazione di un prodotto** il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, **determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente**, nello specifico:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Per l'individuazione della **cornice edittale**, il nuovo art. 452-bis.1 c.p. rinvia alle medesime pene previste dall'art. 452-bis c.p., ovvero la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La struttura del nuovo articolo ricalca in maniera ravvicinata quella dell'art. 452-bis c.p. per ciò che concerne:

- l'identità degli **ambiti interessati dalla condotta penalmente rilevante**, che sono i medesimi già individuati per il delitto di inquinamento ambientale (acque, aria, porzioni estese o

significative del suolo o del sottosuolo, ecosistema, habitat, biodiversità, anche agraria, flora o fauna);

- la **natura abusiva** della condotta posta in essere;
- la significatività e misurabilità della compromissione o del deterioramento;
- le **pene inflitte**, per le quali, come si è visto, si rinvia a quelle fissate dall’articolo precedente, ovvero la **reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000**;
- le circostanze aggravanti.

Per quanto riguarda queste ultime, i commi secondo, terzo e quarto del nuovo art. 452-bis c.p. prevedono, rispettivamente:

- un’aggravante ad effetto comune se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone o un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora;
- un’aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà se l’inquinamento è prodotto alternativamente in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette; in danno di un ecosistema che abbia notevoli dimensioni o che subisca dall’inquinamento effetti durevoli;
- un’ulteriore aggravante ad effetto speciale, con **aumento della pena da un terzo a due terzi se l’inquinamento causa la distruzione di un habitat** all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Si tratta, come esplicato nella relazione illustrativa, di un reato di condotta a forma vincolata e a doppio evento, che richiede che il pericolo (comune) generato dall’immissione in commercio del prodotto cagioni, prima, un evento lesivo intermedio - consistente nello scarico, nell’emissione o nell’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque - dal quale, poi, scaturisca la messa in pericolo o la lesione effettiva della vita o dell’incolumità di una o più persone.

Consequenziali sono le modifiche di cui alle **lettere a) e b)** del medesimo art. 3, comma 1, dello schema di decreto, in quanto volte a rendere applicabili al neo introdotto reato la pena accessoria dell’**incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**, di cui all’art. 32-quater c.p., nonché la **confisca c.d. allargata**, di cui all’art. 240-bis c.p.

Com'è noto, l'**incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** è una sanzione accessoria che consegue automaticamente dalla condanna per taluni delitti, tassativamente indicati all'art. 32-*quater* c.p. (in particolare proprio quelli contro la p.a., ma ora anche, tra gli altri, per i delitti contro l'ambiente), se commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, mentre la **confisca in casi particolari o allargata** di cui all'art. 240-*bis* c.p., considerata dalla giurisprudenza una misura di sicurezza, colpisce, a seguito della condanna per taluni gravi reati (compresi, anche in questo caso, i reati ambientali, ivi introdotti dall'art. 6-*ter* del d.l. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 137/2023), il denaro, i beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza.

La **lettera e) del comma 1 dell'art. 3** modifica il reato di **morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale**, di cui all'art. 452-*ter* c.p., sul quale, compie un duplice intervento:

- da un lato, tra i reati presupposto del delitto di cui all'art. 452-*ter* c.p., aggiunge il nuovo reato di **commercio di prodotti inquinanti**, introdotto dalla lettera *c*;
- dall'altro, eleva da 9 a 11 anni la pena massima comminabile se dal fatto è scaturita una lesione gravissima e da 10 a 12 anni la pena massima comminabile in caso di morte.

*Si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 452-*ter* c.p. a seguito dell'introduzione, nell'articolo medesimo, del reato di commercio di prodotti inquinanti a fianco del reato di inquinamento ambientale.*

Sul punto si ricorda che tanto per il delitto di inquinamento ambientale (452-*bis* c.p.) quanto per quello di commercio di prodotti inquinanti (452-*bis.1* c.p.) sono state altresì introdotte delle **aggravanti specifiche per l'esposizione delle persone ad un pericolo per la loro vita o incolumità** (v. *supra*, lett. *c*) e *d*).

Il delitto di **morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale**, di cui all'art. 452-*ter* c.p., attualmente punisce con una pena detentiva, graduata a seconda della conseguenza lesiva del fatto, gli autori del reato di inquinamento ambientale qualora ne sia scaturito, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia abbia una durata non superiore ai venti giorni. La pena va da 2 anni e 6 mesi a 7 anni per la lesione personale; da 3 a 8 anni se la lesione grave; da 4 a 9 anni se la lesione è gravissima; da 5 a 10 anni per la morte. Nel caso di più eventi lesivi che comportino la morte o le lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe

infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

L'art. 3, comma 1, lett f), inserisce nel codice penale due nuove disposizioni, l'art. 452-*quinquiesdecies* e l'art. 452-*sexiesdecies*, la prima delle quali introduce la **nozione di abusività**.

Come si è visto, sia nel delitto di inquinamento ambientale (452-bis c.p.) sia in quello di commercio di prodotti inquinanti (452-bis.1 c.p.), la condotta tipica è connotata dalla caratteristica dell'**abusività** e pertanto il legislatore delegato ha ritenuto opportuno dare una definizione volta a ricoprendere al suo interno una serie di **atti la cui violazione sottende una condotta antigiuridica** sanzionabile nei termini previsti dalla direttiva.

Gli atti la cui violazione indica l'abusività di una condotta sono individuati dal nuovo art. 452-*quinquiesdecies* c.p. e sono i seguenti:

- 1) **disposizioni legislative dell'UE** in materia di salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
- 2) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
- 3) autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Come chiarito dal considerando n. 9 della direttiva «perché una condotta costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, tale azione dovrebbe essere illecita. Perché una condotta sia illecita, dovrebbe violare il diritto dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, (omissis) o dovrebbe violare le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative di uno Stato membro, o le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro, che attuano tale diritto dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe specificare quali condotte illecite sono atte a costituire reato e, se del caso, stabilire una soglia quantitativa o qualitativa che è necessario superare affinché tale condotta costituisca reato.»

La relazione illustrativa riporta che “le disposizioni italiane, come gli artt. 452-bis e ss., risultano già idonee a recepire le condotte descritte dalla Direttiva, grazie all'ampiezza dell'espressione “cagionare” danno o pericolo. Si è pertanto proceduto a chiarire, con una norma definitoria, che la nozione di “abusivamente” comprende anche la violazione delle fonti comunitarie elencate dalla Direttiva, così da garantire coerenza e chiarezza interpretativa nel sistema penale ambientale.”

Sull'abusività della condotta in materia ambientale ha avuto modo di pronunciarsi anche la Suprema Corte, precisando che “la condotta “abusiva” di inquinamento ambientale [...] comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali- ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative” (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 28732/2018).

La seconda disposizione inserita dalla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 3 dello schema di decreto in esame è il nuovo art. **452-sexiesdecies c.p.**, che **introduce**, in attuazione dell'art. 8 della direttiva, **circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili a tutti i reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale**.

Si tratta, in particolare:

- dell'aver conseguito dal reato un **profitto di rilevante entità**;
- dell'aver commesso il fatto mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

Infine la **lettera g) abroga l'art. 733-bis del codice penale**, recante il reato di **distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**, in quanto, a seguito delle modifiche all'art. 452-bis c.p., la fattispecie contenuta nell'abrogando articolo può essere considerata ricompresa in quest'ultimo.

L'art. 733-bis punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Si sottolinea in proposito che si tratta di un **reato di natura contravvenzionale**, punito con l'arresto da 3 mesi a 2 anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro, da cui pertanto risulterebbe una tutela più affievolita per l'ambiente rispetto a quella richiesta dalla direttiva.

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'A.G. 375
Art. 32-quater (<i>Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione</i>)	Art. 32-quater (<i>Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione</i>)
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-	Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'A.G. 375
bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	bis, 452-bis.1 , 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 240-bis (<i>Confisca in casi particolari</i>)	Art. 240-bis (<i>Confisca in casi particolari</i>)
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per	Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-bis.1 , 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'A.G. 375
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.	interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.	<i>Identico.</i>
Art. 452-bis (<i>Inquinamento ambientale</i>)	Art. 452-bis (<i>Inquinamento ambientale</i>)
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat , della biodiversità, anche agraria, della flora o

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'A.G. 375
	della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione e distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. (v. <i>infra</i> , terzo comma)	<p>La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.
	Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
	Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.
	Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti)
	<p>Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'A.G. 375
	<p>biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>La pena è aumentata se dal fatto deriva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. <p>Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</p>
Art. 452-ter (<i>Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale</i>)	Art. 452-ter (<i>Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale</i>)
Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne	Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-bis.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva la morte,

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'A.G. 375
deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.	la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.	<i>Identico.</i>
	Art. 452-quinquiesdecies (<i>Nozione di abusività</i>)
	<p>Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:</p> <p>1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;</p> <p>2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);</p> <p>3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.</p>
	Art. 452-sexiesdecies (<i>Circostanze aggravanti</i>)
	<p>Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:</p> <p>1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;</p> <p>2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»</p>
Art. 733-bis	Art. 733-bis

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'A.G. 375
<i>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</i>	<i>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</i>
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 4

(Produzione e commercio di sostanze ozono lesive)

L'articolo 4 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione ed al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione ed al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell'ozono.

L'articolo 4, comma 1 punisce con la **reclusione da 2 a 5 anni, congiuntamente alla multa da euro 10.000 a euro 80.000** le condotte, commesse abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio di **sostanze, allo stato puro o sotto forma di miscele, che riducono lo strato di ozono**, ai sensi dell'art. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/590. La norma precisa che sono esclusi i prodotti utilizzati nel settore agricolo, già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Come chiarisce anche la relazione illustrativa, l'articolo esaminato in questa sede dà attuazione all'art. 3, par. 2, lett. s) della Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente e, conseguentemente, all'art. 9, comma 1, lett. a) della L. n. 91 del 2025 (cd. Legge di delegazione europea 2024). Sul punto, si rammenta che l'art. 3 par. 2, lett. s) della Direttiva UE 2024/1203, tra i reati ambientali che gli Stati membri devono prevedere annovera le condotte illecite concernenti le sostanze lesive dello strato di ozono di cui al già richiamato art. 2, lett. a) e b) del regolamento UE 2024/590.

L'articolo 4, comma 2, sanziona con le medesime pene prescritte dal comma precedente (**reclusione da 2 a 5 anni, congiuntamente alla multa da euro 10.000 a euro 80.000**) le condotte, commesse sempre abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione o utilizzo di **prodotti e apparecchiature**, o loro componenti, che **contengono** ovvero il cui **funzionamento** dipende da **sostanze capaci di ridurre lo strato di ozono**, in base a quanto stabilito dall'art. 2, lett. b) del già richiamato regolamento UE 2024/590. Anche in questo caso, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i prodotti utilizzati nel settore agricolo, già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Si ricorda che il **regolamento (UE) 2024/590** reca la disciplina sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. A tal riguardo, il provvedimento unionale ha lo scopo di stabilire le norme di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di

ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione. Inoltre, vengono stabilite le norme in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e quelle relative all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze (art. 1).

L'art. 2, invece, individua l'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2024/590, inerente alla disciplina delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Nello specifico, l'**art. 2, lett. a)** specifica che tale regolamento si applica alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II, del medesimo provvedimento unionale, e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele. L'**art. 2, lett. b)** ricomprende all'interno dell'ambito di operatività i prodotti e le apparecchiature, nonché le loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Si segnala inoltre che, come riportato nella relazione illustrativa, il trattamento sanzionatorio previsto dalle fattispecie in commento richiama quello previsto dall'art. 452-bis del codice penale, che punisce il reato di inquinamento ambientale prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

L'articolo 4, comma 3 prevede la punibilità anche a titolo di **colpa grave** delle condotte disciplinate nei commi precedenti. In questi casi, si prevede una **diminuzione delle pene da un terzo a due terzi**.

Articolo 5

(Produzione e commercio di gas a effetto serra)

L'articolo 5 disciplina i **reati contravvenzionali** relativi alla **produzione ed al commercio di gas fluorurati a effetto serra**, nonché alla produzione ed al commercio di prodotti contenenti tali sostanze.

L'articolo 5, comma 1 punisce con l'**arresto da 6 mesi a 1 anno** ovvero con l'**ammenda da euro 10.000 a euro 150.000** le condotte di **produzione, importazione ed esportazione di gas fluorurati a effetto serra**, allo stato puro o sotto forma di miscele, regolati dall'art. 2 lett. *a*) del regolamento (UE) 2024/573.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2024/573 reca la disciplina a livello europeo sui **gas fluorurati a effetto serra** e si prevede che le norme ivi contenute siano volte a (art. 1): a) regolare il contenimento, l'uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate; b) prescrivere condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas; c) imporre condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra; d) stabilire limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi; e) stabilire norme in materia di comunicazione.

L'art. 2, invece, definisce l'ambito di applicazione del predetto provvedimento. In particolare, l'**art. 2, lett. a)** chiarisce che le disposizioni trovano applicazione ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III del medesimo regolamento, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; l'**art. 2, lett. b)** estende, altresì, l'ambito di operatività del medesimo regolamento ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

L'articolo 5, comma 2 sanziona con la pena dell'**arresto da 2 a 6 mesi** ovvero con l'**ammenda da euro 1.000 a euro 50.000** le condotte, compiute abusivamente, di **immissione sul mercato, utilizzo o rilascio** di una delle sostanze indicate nel precedente comma 1 oppure di prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono o per il cui funzionamento è necessaria una delle predette sostanze.

Come chiarito anche dalla relazione illustrativa, il presente articolo attua la previsione risultante dal combinato disposto dell'art. 3, par. 2, lett. *t*), della direttiva UE 2024/1203 e dell'art. 9, comma 1 lett. *a*), della L. n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024). In particolare, l'art. 9, comma 1, lett. *a*), individua quale principio e criterio direttivo quello di apportare alla normativa vigente contenuta nel titolo VI-*bis* (“Dei delitti contro l’ambiente”) del libro secondo del codice penale e nella legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione agli artt. 3 (reati in materia ambientale) e 4 (Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo), in conformità con quanto dettato dall'art. 5 della medesima direttiva (concernente la disciplina delle sanzioni per le persone fisiche).

Tra le diverse fattispecie incriminatrici da introdurre la direttiva UE 2024/1203, all'art. 3, par. 2, lett. *t*), prevede le ipotesi di reato concernenti la produzione ed il commercio dei gas fluorurati a effetto serra, oggetto dell'articolo in commento.

Articolo 6

(Disposizioni applicabili)

L'articolo 6 estende ai **reati** disciplinati dal Titolo II dello schema di decreto in esame alcune **disposizioni comuni ai "delitti contro l'ambiente"**, regolate dal Libro II, Titolo VI-*bis* del codice penale, tra cui il ravvedimento operoso *ex art. 452-decies c.p.*, la confisca *ex art. 452-undecies c.p.* e il ripristino dello stato dei luoghi *ex art. 452-duodecies c.p.*

L'**articolo 6** prevede che ai **reati** disciplinati dal Titolo II dello schema di decreto in esame (su cui v. *supra*) si applichino alcune **disposizioni comuni ai reati ambientali**, regolate dal Libro II, Titolo V-*bis* del codice penale (“Dei delitti contro l’ambiente”).

In primo luogo, si dispone l’applicazione dell’istituto del cd. **ravvedimento operoso** *ex art. 452-decies c.p.*, che comporta una diminuzione del trattamento sanzionatorio, qualora l’autore del reato ponga in essere una serie di condotte volte a eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito commesso.

A tal proposito, l’art. 452-decies c.p. prevede la diminuzione del trattamento sanzionatorio, rispettivamente (**primo comma**):

- **dalla metà a due terzi** della pena nei confronti di colui che: si adopera al fine di **evitare** che dall’attività delittuosa discendano **conseguenze ulteriori**; oppure prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla **messa in sicurezza**, alla **bonifica** e, ove possibile, al **ripristino dello stato dei luoghi**;
- **da un terzo alla metà** in favore di colui che **aiuta concretamente la polizia o l'autorità giudiziaria** nella ricostruzione del fatto nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Inoltre, l’art. 452-decies, **secondo comma** c.p. stabilisce che il decorso della prescrizione è sospeso, qualora il giudice disponga, su istanza dell’imputato e prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, la **sospensione del procedimento** al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente. In ogni caso, la sospensione del procedimento non può essere superiore a 2 anni, prorogabile per un periodo massimo di un altro anno.

L'**articolo 6**, inoltre, estende ai suddetti reati anche l’istituto della **confisca** delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, *ex art. 452-undecies c.p.*

Nello specifico, il predetto **art. 452-undecies c.p.** dispone che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* per

i delitti di cui agli artt. 452-*bis* (“Inquinamento ambientale”), 452-*quater* (“Disastro ambientale”), 452-*sexies* (“Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività”), 452-*septies* (“Impedimento del controllo”) e 452-*octies* (“Circostanze aggravanti”) è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ovvero delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato (**primo comma**). Si prevede, altresì, che nel caso in cui, a seguito di condanna per uno dei delitti regolati dal Titolo VI-*bis* del codice penale, sia stata ordinata la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice può disporre la cd. confisca per equivalente dei beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità (**secondo comma**). I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi (**terzo comma**). Tuttavia, non si fa luogo alla confisca nelle ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, quando necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi (**quarto comma**).

Infine, l'**articolo 6** stabilisce che trovi applicazione nei confronti dei reati del presente schema di decreto anche l'**art. 452-*duodecies* c.p. in materia di ripristino dello stato dei luoghi**.

In particolare, il suddetto articolo stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* per taluno dei delitti regolati dal Titolo VI-*bis* del codice penale, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti che hanno la rappresentanza, l'amministrazione ovvero che intrattengono un rapporto di dipendenza con la persona giuridica nei casi stabiliti dall'*art. 197 c.p.* (“Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende”) (**primo comma**). La norma precisa, inoltre, che al predetto ripristino stato dei luoghi si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della Parte sesta del cd. Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006) in materia di prevenzione e ripristino ambientale.

Come precisato anche dalla relazione illustrativa, l'estensione degli artt. 452-*decies* c.p., 452-*undecies* c.p. e 452-*duodecies* c.p. ai reati oggetto del presente provvedimento, permette di attuare un duplice criterio di delega:

- l'art. 452-*undecies* c.p. attua l'*art. 9, comma 1, lett. c)* della L. n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024), con riferimento all'*art. 10* della direttiva UE 2024/1203, per quanto concerne le disposizioni in materia di congelamento e confisca dei beni;
- gli artt. 452-*decies* e 452-*duodecies* c.p. attuano l'*art. 9, comma 1, lett. a)* della L. n. 91 del 2025) con riferimento all'*art. 9* della direttiva UE 2024/1203, per quanto concerne la previsione di circostanze attenuanti per i reati ambientali.

Articolo 7

(*Pubblicazione della sentenza di condanna*)

L'articolo 7 introduce disposizioni in materia di **pubblicazione della sentenza di condanna per la commissione dei reati ambientali** regolati dallo schema di decreto in esame e dal Titolo VI-*bis* del codice penale.

L'articolo 7, comma 1 dispone che la condanna per i reati ambientali previsti dal Titolo II del presente schema di decreto e per i delitti disciplinati dal Titolo VI-*bis* del codice penale, importa la **pubblicazione della sentenza** nei modi stabiliti dall'art. 36 c.p.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 36 c.p. regola i casi e le modalità cui si procede alla pubblicazione della sentenza di condanna. In particolare, il primo comma stabilisce che la sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. Si precisa, inoltre, che la sentenza di condanna viene anche pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a 30 giorni e in mancanza di indicazioni la durata è pari a 15 giorni (secondo comma).

In via generale, la sentenza è pubblicata per estratto, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la pubblicazione per intero. La pubblicazione è eseguita d'ufficio e a spese del condannato (terzo comma).

L'articolo 7, comma 2 precisa che i **dati personali** della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

TITOLO III – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231

Articolo 8 *(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

L’articolo 8 apporta modifiche all’**articolo 25-undecies** del d.lgs. n. 231 del 2001, che disciplina la **responsabilità amministrativa degli enti** per i **reati ambientali**.

L’articolo 8, l’unico di cui consta il Titolo III del provvedimento, dà attuazione agli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2024/1203, recependone i contenuti e realizzando, al contempo, la previsione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera *b*), della legge di delegazione europea n. 91 del 2025.

Occorre rammentare in proposito che l’art. 6 della direttiva (UE) 2024/1203 impone agli Stati membri di assicurare che le **persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati ambientali** previsti dalla direttiva stessa quando tali reati siano stati commessi a loro vantaggio:

a) da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o quale membro di un organo della persona giuridica, in virtù:

- del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o
- del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica (par. 1).

b) da una persona sottoposta all’autorità di un soggetto apicale, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dalla mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di quest’ultimo (par. 2).

La responsabilità dell’ente si affianca e non sostituisce quella delle persone fisiche autrici del reato (par.3).

L’art. 7, par. 1, della direttiva oggetto di recepimento stabilisce invece che gli Stati membri prevedano, nei confronti delle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’art. 6, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, includendo non solo sanzioni pecuniarie, ma anche misure accessorie. Tra queste, la direttiva (par. 2) menziona espressamente:

- l’obbligo di ripristino ambientale o di risarcimento del danno all’ambiente;
- l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

- provvedimenti di scioglimento;
- la chiusura delle sedi o degli stabilimenti utilizzati per commettere il reato;
- l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza e modelli organizzativi finalizzati a garantire il rispetto della normativa ambientale.

L'art. 7, par. 3, dispone che, almeno nei casi di reati commessi da soggetti apicali, gli Stati membri garantiscano che l'importo delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche sia proporzionato alla gravità del reato e alla situazione individuale, finanziaria e organizzativa dell'ente.

In ogni caso, il livello massimo delle sanzioni non può essere inferiore:

- al 3% del fatturato mondiale annuo per i reati meno gravi;
- al 5% del fatturato mondiale annuo per i reati più gravi;
ovvero, in alternativa, a importi fissi pari rispettivamente ad almeno 24 milioni o 40 milioni di euro.

L'intervento normativo, attraverso modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, mira a:

- **ampliare il catalogo dei reati-presupposto** rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente;
- inasprire il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto;
- **introdurre un sistema di aggravamento automatico** delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

L'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i **reati ambientali**, individuando quali delitti del codice penale e di altre fonti normative possono fungere da reato-presupposto e fissando, per ciascuno di essi, le **sanzioni pecuniarie** applicabili all'ente.

La **lett.a), n.1** del comma 1 dell'articolo 8 incide sulla lettera *a*) del comma 1 del citato art. 25-*undecies* che, nella sua formulazione vigente richiama esclusivamente l'articolo 452-*bis* del codice penale, cioè il delitto di inquinamento ambientale, come reato-presupposto rilevante ai fini della responsabilità dell'ente.

Con la modifica proposta l'ambito applicativo della disposizione viene **ampliato**: accanto all'inquinamento ambientale viene inserita anche la nuova fattispecie prevista dall'articolo 452-*bis.1* del codice penale ovvero il reato di **commercio di prodotti inquinanti** (*si veda articolo 3 dello schema*)

La lett. **a), n. 2)** del comma 1 dell'articolo 8 interviene invece sulla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina l'**entità massima della sanzione pecuniaria**.

Nella versione vigente, la violazione dell'articolo 452-*quater* c.p. (*disastro ambientale*) può comportare per la persona giuridica una sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote.

Il testo proposto eleva il massimo edittale da novecento a **milleduecento quote**.

La lett. **b)** del comma 1 dell'articolo 8 in esame introduce poi, dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 25-*undecies*, due nuove disposizioni (**commi 1-ter e 1-quater**).

Nella sua formulazione vigente l'articolo 25-*undecies* collega la responsabilità dell'ente principalmente a reati previsti dal codice penale.

Con il nuovo comma 1-*ter*, invece, si prevede con riguardo ai reati di **“produzione e commercio di sostanze ozono lesive”** (art. 4 dello schema in esame) e di **“produzione e commercio di gas a effetto serra”** (art. 5 dello schema in esame) l'applicazione alla persona giuridica responsabile di una **sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote**.

Infine, il nuovo comma 1-*quater* prevede un meccanismo di **aggravamento automatico** delle sanzioni pecuniarie. Si prevede, in particolare, che per i delitti aggravati di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, c.p.), di commercio di prodotti inquinanti (articolo 452-*bis.1*, secondo, terzo e quarto comma, c.p.), o di disastro ambientale (articolo 452-*quater*, terzo comma, c.p.) le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono **aumentate di un terzo**. Lo stesso aumento si applica anche nel caso della aggravante prevista dall'articolo 452-*sexiesdecies*, primo comma, n. 1, del codice penale ovvero se dal reato deriva un profitto di rilevante entità (*si veda art. 3 dello schema supra*).

Con riguardo alla attuazione dell'articolo 7 della direttiva la relazione illustra che “È il caso, infine, di rilevare che il legislatore delegato, relativamente alle «sanzioni nei confronti delle persone giuridiche», ha ritenuto di **conservare l'attuale sistema per quote**, introducendo mirati innalzamenti dei livelli sanzionatori, **senza**, invece, accedere alla proposta europea di **determinare la sanzione mediante il riferimento a due distinte percentuali del fatturato mondiale dell'ente o, in alternativa, mediante l'indicazione di una pena pecuniaria fissa**, peraltro estremamente elevata. L'opzione praticata dal delegato,

e qui illustrata, è parsa, infatti, più adatta all’evoluzione dell’articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che, per il novero dei reati inclusi, contiene ormai un arco di gravità estremamente ampio e quindi maggiormente congeniale all’esigenza prevalente, di matrice costituzionale ed europea, di garantire un pieno rispetto del principio di proporzionalità, anche tenendo conto del carico complessivo che può determinarsi, in applicazione delle regole generali, per l’applicazione anche delle altre severe conseguenze (a cominciare da quelle a contenuto interdittivo) previste dal legislatore”.

TITOLO IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 9 (*Raccolta e trasmissione dei dati statistici*)

L'articolo 9 individua nel **Ministero della giustizia** l'autorità competente alla raccolta, trasmissione annuale alla Commissione europea e pubblicazione periodica dei **dati statistici** relativi ai reati ambientali e alla responsabilità degli enti.

L'articolo 9 dà attuazione all'articolo 22 della direttiva, nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delegazione europea n. 91 del 2025.

Occorre rammentare che l'articolo 22 della direttiva impone agli Stati membri di introdurre “un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima” per misurare l’efficacia delle misure adottate per la lotta contro i reati ambientali.

La disposizione individua, al **comma 1**, nel **Ministero della giustizia** l'amministrazione competente alla **trasmissione annuale** alla Commissione europea dei **dati statistici** relativi ai c.d. eco reati, di cui al libro II, titolo VI-*bis*, del codice penale, a quelli legati alla gestione illecita dei rifiuti di cui alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di nuova introduzione previsti dallo schema di decreto legislativo in esame.

I dati statistici oggetto di trasmissione sono individuati in quelli ritenuti significativi e idonei a consentire il monitoraggio dell’efficacia delle misure di contrasto alla criminalità ambientale.

In particolare, sono ricompresi:

- il numero di reati iscritti per i quali sia intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili;
- il numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
- il numero delle persone fisiche nei cui confronti sia stata esercitata l’azione penale ovvero siano state pronunciate sentenze di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

- il numero degli enti nei cui confronti sia stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero siano state applicate una o più delle sanzioni previste dal medesimo decreto;
- la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

Il **comma 2** prevede che il Ministero della giustizia provveda altresì alla **pubblicazione dei medesimi dati statistici**, con cadenza triennale, in un'apposita **sezione del proprio sito istituzionale**, assicurandone il periodico aggiornamento.

Articolo 10

(Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale)

L'articolo 10 istituisce, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, un **Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale**, finalizzato a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti.

L'articolo 10 dà attuazione all'articolo 19 della direttiva, nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge di delegazione europea n. 91 del 2025, introducendo un **meccanismo di coordinamento e cooperazione tra le autorità giudiziarie** competenti in relazione ai crimini ambientali.

In base all'articolo 19 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione, sia a livello strategico sia operativo, tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nel contrasto dei reati ambientali.

Più nel dettaglio il **comma 1** istituisce, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, il **Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale**, al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nel contrasto dei reati ambientali.

Del Sistema fanno parte:

- il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;
- i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;
- il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il suo delegato.

Il **comma 2** attribuisce al **Procuratore generale presso la Corte di cassazione** la responsabilità del funzionamento del Sistema, nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 (in tema di poteri di direzione, organizzazione e coordinamento del Procuratore della Repubblica all'interno dell'ufficio del pubblico ministero).

È previsto che il Procuratore generale convochi le riunioni del Sistema con **cadenza almeno annuale**, con la possibilità di estenderne la partecipazione a rappresentanti di uffici giudiziari non formalmente componenti del Sistema. Si specifica, inoltre, che la partecipazione al

Sistema non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, in linea con il principio di **invarianza finanziaria**.

Il **comma 3** demanda al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, previa acquisizione delle opportune informazioni dalle altre autorità competenti e d'intesa con le stesse, l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, di **linee-guida operative e di orientamento** del Sistema.

Le linee-guida sono finalizzate a:

- garantire l'effettività e l'efficacia del coordinamento investigativo;
- promuovere attività di cognizione, diffusione e condivisione di buone prassi;
- favorire l'adozione di moduli organizzativi comuni, nonché la circolazione di conoscenze e protocolli operativi.

È altresì previsto che tali linee-guida siano **aggiornate con cadenza almeno biennale**, assicurando un adeguamento continuo alle evoluzioni normative e operative.

Il **comma 4** infine stabilisce che alle attività di supporto al Sistema di coordinamento si provvede **nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente**, escludendo pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

(Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali)

L'articolo 11 introduce la **Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali**, quale strumento di programmazione volto a definire obiettivi, risorse e misure per il rafforzamento dell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale. La Strategia è **adottata dal Parlamento**, aggiornata con cadenza triennale e orientata a un approccio basato sull'analisi dei rischi, anche in coerenza con il quadro europeo.

L'articolo 11, recante la disciplina della **Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali**, dà attuazione all'articolo 21 della direttiva, nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), della legge di delegazione europea n. 91 del 2025.

L'articolo 21 della direttiva prevede che gli Stati membri elaborino e adottino una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027, adottando tutte le misure necessarie a darvi attuazione.

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede che, **entro il 21 maggio 2027, il Parlamento elabori e pubblichi** la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. La disposizione individua dunque il Parlamento quale soggetto titolare dell'adozione della Strategia, fissando un termine certo per la sua definizione, in attuazione delle previsioni della direttiva europea in materia di tutela penale dell'ambiente.

La predisposizione di una Strategia nazionale di natura programmatica e operativa, destinata a orientare l'azione amministrativa e repressiva in un ambito complesso e tecnicamente connotato quale quello dei crimini ambientali, appare tendenzialmente coerente con le attribuzioni dell'Esecutivo, che dispone delle strutture amministrative, delle competenze specialistiche e degli strumenti di coordinamento interministeriale necessari a garantire un approccio integrato, tempestivo e suscettibile di aggiornamenti periodici.

Il **comma 2** definisce il **contenuto generale** della Strategia nazionale, stabilendo che essa individui gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per il loro conseguimento, nonché le misure strategiche e normative idonee a raggiungere e mantenere un elevato livello di contrasto ai crimini ambientali.

La disposizione configura la Strategia come uno strumento di indirizzo e programmazione delle politiche pubbliche in materia.

Il comma 3 elenca i contenuti minimi della Strategia nazionale.

In particolare, essa deve comprendere:

- gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, inclusi i profili transfrontalieri, nonché le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle autorità competenti coinvolte nel contrasto ai reati ambientali, con riferimento al coordinamento e alla cooperazione tra autorità nazionali e organismi dell’Unione europea, nonché al supporto alle reti europee operanti nel settore;
- le modalità di sostegno ai professionisti impegnati nell’attività di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future;
- le misure finalizzate ad accrescere il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.

La disposizione delinea quindi un approccio integrato, che affianca agli strumenti repressivi profili organizzativi, di coordinamento e di sensibilizzazione.

Il **comma 4** prevede infine che la Strategia nazionale sia oggetto di **revisione e aggiornamento con cadenza triennale**, entro il 21 maggio, secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi. L’aggiornamento deve tener conto degli sviluppi normativi e delle tendenze emergenti, nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale, al fine di garantire l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo dello strumento di programmazione.

Articolo 12

(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'articolo 12 reca la **clausola d'invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 12 reca la **clausola d'invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, prevedendo che alla loro attuazione le amministrazioni provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

